

Prot.: 154146/RU

TAR N. 2022 – 022

ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI SISTEMI DI ELETTRODI DI GRAFITE ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma, 7 aprile 2022 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 108 del 7/4/2022 è pubblicato il Regolamento (UE) 2022/558 della Commissione del 6 aprile 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica Popolare Cinese e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito con il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 del 14 ottobre 2021.

Il dazio antidumping definitivo **si applica con decorrenza 8 aprile 2022** sulle importazioni di elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm³ o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 $\mu\Omega\cdot m$ o inferiore, anche dotati di nipples, con un diametro nominale **superiore a 350 mm**, attualmente classificati con il codice NC ex 8545 11 00 (codici TARIC 8545 11 00 10 e 8545 11 00 15), originari della Repubblica Popolare Cinese.

Al riguardo, si fa presente che, fatte salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici indicate al paragrafo 2 dell'art.1 del Regolamento 2022/558, l'aliquota generale del dazio antidumping in questione, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 74,9 % (codice addizionale Taric C999).

Si fa inoltre presente che l'applicazione delle aliquote ridotte, previste per le società individuate dall'art. 1, punto 2 del Regolamento 2022/558, è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nell'allegato del citato regolamento.

In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping si applica nella misura generale, applicabile a tutte le altre società.

Si fa inoltre presente che, in conformità all'art. 2 del regolamento in parola, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, ai sensi del Regolamento di esecuzione

(UE) 2021/1812 (cfr. Tar n.67/2021 del 15 ottobre 2021), sono riscossi in via definitiva sul prodotto definito dall'art. 1 paragrafo 1 del Regolamento in parola, invece devono essere svincolati gli importi depositati per le importazioni dei prodotti **esclusi** dal dazio antidumping definitivo (ossia importazioni di elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con densità apparente di 1,5 g/cm³ o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore, anche dotati di nippli, **con diametro nominale pari o inferiore a 350 mm**).

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2022/558 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).